COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

VI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDÒ

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 49

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino (573) 49

PRESIDENTE 49, 50, 52
LAZZATI, *Relatore* 49, 51
MANNIRONI 50, 51, 52
GERMANI 51
GRIFONE 52
GUI 52
LOPARDI 52
CALCAGNO 53

Votazione segreta:

PRESIDENTE 53

La seduta comincia alle 10,15.

Sono presenti:

Amicone, Bellucci, Bonomi, Burato, Calasso, Calcagno, Ceccherini, Chiarini, Cimenti, Clocchiatti, Cremaschi Carlo, Cremaschi Olindo, Di Donato, Ferraris, Fora, Franzo, Gallo Elisabetta, Germani, Gorini, Grammatico, Grifone, Gui, Lazzati, Leopardi, Mannironi, Marabini, Marenghi, Miceli, Pino, Pugliese, Scappini, Scotti Alessandro, Sedati, Sodano, Stagno d'Alcontres, Stella, Tommasi, Tonengo, Truzzi e Walter.

GUI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Fina, Viale e Visentin.

Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino. (573).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino.

Per l'esame di questo disegno di legge la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

Invito l'onorevole Lazzati, relatore, a riferire.

LAZZATI, *Relatore*. La documentazione relativa a questo disegno di legge, di cui hanno, ritengo, preso visione gli onorevoli colleghi della Commissione, mi dispensa da una lunga relazione. L'Ente parco nazionale del Gran Paradiso, a termini della legge costitutiva (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871), beneficiava di un contributo dello Stato di lire 9.500.000 annue, ridotto a soli nove milioni dal cosiddetto « comitato della scure », è di

contributi, anch'essi previsti dalla legge costitutiva, a carico rispettivamente della regione autonoma della Valle d'Aosta e della provincia di Torino.

È tuttavia da rilevarsi come tali sovvenzioni siano del tutto insufficienti al fine di provvedere alla mera corresponsione dei salari alle guardie addette al parco, alle quali è commesso l'ufficio di sorveglianza, a protezione dello stambecco, la cui razza, ove tale sorveglianza dovesse mancare o farsi troppo rada per difetto di personale, potrebbe venire ad estinguersi, con grave danno, evidentemente, del patrimonio zootecnico nazionale.

Tralascio poi di richiamare la vostra attenzione sugli altri fini scientifici, culturali, di divulgazione del culto della natura, che istitutivamente l'ente del parco dovrebbe perseguire e per i quali esso è purtroppo del tutto privo di mezzi adeguati.

Il contributo a carico dello Stato verrebbe elevato, con questo disegno di legge, a lire 20.000.000. Poiché tuttavia — e qui mi spoglio della mia veste di relatore, per parlarvi quale semplice componente della Commissione — nonostante questo aumento le esigenze dell'ente non sarebbero ancora sodisfatte neppure ai fini del mantenimento del numero di guardie che si ravvisa necessario, propongo un emendamento aggiuntivo, che verrebbe a costituire un capoverso all'articolo 1, del seguente tenore:

« Sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, sono elevati a lire 6.500.000 i contributi di cui ai commi 2°) e 3°) dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo, a carico rispettivamente della Regione della Valle d'Aosta e della Provincia di Torino ».

A conforto di tale mio emendamento sono agli atti due lettere, rispettivamente della regione della Val d'Aosta e della provincia di Torino, in data l'una del 9 giugno, l'altra del 22 aprile di quest'anno, con le quali i predetti enti si dichiarano disposti ad accordare tale aumento di contribuzione.

Dato il valore culturale che è nei fini dell'ente e data la delicatezza del problema, che ai colleghi non sfuggirà, raccomando, insieme con l'approvazione di questo disegno di legge, anche l'accoglimento del mio comma aggiuntivo all'articolo 1.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MANNIRONI. La Commissione di finanze e tesoro esprime di massima parere favorevole su questo disegno di legge. L'ottemperanza all'articolo 81 della Costituzione è stata rispettata, identificandosi la fonte dello stanziamento di cui si tratta nel capitolo relativo alle opere di bonifica che costituisce indubbiamente uno dei capitoli che maggiormente consentono prelievi. Sebbene i fondi stanziati per le opere di bonifica siano particolarmente preziosi per l'agricoltura italiana, la Commissione di finanze e tesoro non è meno sensibile a questa esigenza di incrementare l'Ente parco del Gran Paradiso: e pertanto non ha nulla da eccepire circa il prelievo di 10 milioni e mezzo previsto da questo disegno di legge dal fondo stanziato per le opere di bonifica.

Quanto all'emendamento proposto dal relatore al primo comma, con il quale si verrebbero ad imporre a due enti autonomi territoriali, la regione della Val d'Aosta e la provincia di Torino, contributi di una certa misura, non posso essere consenziente: riterrei per lo meno che la questione dovrebbe essere meglio approfondita. Non conosco esattamente la legge costitutiva dell'Ente parco del Gran Paradiso e non so pertanto quali siano gli impegni che ai due enti predetti derivano dalla legge stessa. Debbo tuttavia osservare come, ove questi enti non potessero in tutto o in parte far fronte agli oneri che ora si vorrebbe imporre loro in forza di legge, sarebbe pur sempre lo Stato che dovrebbe far fronte con contributi suppletivi: è evidente allora che, in questo caso, lo Stato non limiterebbe il suo intervento alla nuova spesa di cui alla presente legge, ma interverrebbe anche una seconda volta per integrare i bilanci degli altri due enti minori, se questi non fossero autosufficienti finanziariamente.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'articolo 1:

« Il contributo annuo a carico dello Stato a favore dell'Ente autonomo del parco nazionale del Gran Paradiso, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947,n. 871, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, a lire 20.000.000 (venti milioni) ».

(*È approvato*).

Passiamo al comma aggiuntivo proposto dal relatore, non accettato dalla Commissione finanze e tesoro:

« Sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, sono elevati a lire 6.500.000 i contributi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo, a carico rispettivamente della Regione della Valle d'Aosta e della Provincia di Torino ».

LAZZATI, *Relatore*. In riferimento alle obiezioni mosse dall'onorevole Mannironi al mio emendamento, debbo in primo luogo fargli osservare come la legge istitutiva del 1947 faccia specifica menzione, ai fini del finanziamento dell'ente, oltre che dello Stato, anche della regione della Valle d'Aosta e della provincia di Torino, in una determinata misura. È dunque per legge che sono imposti questi contributi a favore dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso.

Di più, noi ci troviamo oggi di fronte, nella documentazione che ci è stata data dal Ministero, alle lettere della regione della Val d'Aosta e della provincia di Torino che si dichiarano disposte a questo aumento. Su quella della regione della Valle d'Aosta, in data 9 giugno 1949, è detto fra l'altro che: « i maggiori contributi devono essere stabiliti in sede legislativa con apposito emendamento al disegno di legge testé trasmesso dal competente Ministero alla Camera dei deputati ». Perché questi due enti possano giustificare l'aumento del loro contributo, che è fissato per legge, occorre una nuova norma legislativa che aumenti il contributo stesso. Questo è il mio modo di pensare, confermato dalla lettera della regione autonoma. Anche la provincia di Torino è dello stesso parere. L'aumento dei contributi a carico di questi enti locali deve essere disposto per legge dal momento che una legge ha fissato originariamente il contributo.

Fra i due enti quello che mi fa pensare di più a tale necessità è la provincia di Torino. La provincia è certo meno ricca della Valle d'Aosta, e qui calza l'osservazione dell'onorevole Mannironi che si tratta di bilanci integrati. Ma appunto per questo come potrebbero tali enti giustificare l'aumento se non fosse disposto per legge? Se così non fosse non vi sarebbe più il diritto alla integrazione. Questa integrazione potrebbe ricadere sullo Stato in altra parte del bilancio, in quel fondo di integrazione che annualmente viene disposto. Credo peraltro che, dal punto di vista giuridico, ciò possa essere stabilito per legge senza difficoltà.

GERMANI. Nel decreto istitutivo è stabilito che i contributi a favore del parco sono posti a carico dello Stato, della regione della Valle d'Aosta e della provincia di Torino. Aumentando il contributo a carico dello Stato — dice bene l'onorevole Lazzati — si rende opportuno aumentare gli altri. Però, nella deliberazione della deputazione provinciale di Torino del 22 aprile 1949 e nell'allegato estratto dal verbale n. 8, si dice: « Ritenuto che, con nota 8 aprile 1949 la presidenza del Parco nazionale Gran Paradiso ha fatto presente la urgente inderogabile necessità che i contributi che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la provincia di Torino ed il consiglio della Valle d'Aosta sono tenuti ad erogare a favore del parco stesso siano aumentati congruamente; che, d'altra parte, le condizioni in cui versa il bilancio della provincia di Torino, che ha dovuto inasprire in misura non più aumentabile la sovraimposta al fine di ottenere il pareggio del bilancio stesso, non possono essere ignorate, ecc., la deputazione provinciale unanime delibera di esprimere parere favorevole ad un provvedimento legislativo che aumenti i contributi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della provincia di Torino e della Valle d'Aosta, a condizione che il presente rapporto proporzionale dell'entità dei contributi stessi sia mantenuto inalterato e tenendo presente che l'aumento deve essere coperto da corrispondenti entrate.

Ora, vorrei chiedere all'onorevole Mannironi, come rappresentante della Commissione finanze e tesoro, come l'aumento a carico della provincia di Torino possa essere ritenuto coperto da corrispondenti entrate, quando abbiamo la dichiarazione che le sovrimposte provinciali non possono essere aumentate ulteriormente. Mi sembra quindi che dovrebbe intervenire lo Stato.

MANNIRONI. Lo Stato interviene per integrare i bilanci.

GERMANI. Quindi dovrebbe intervenire due volte: con il proprio aumento a venti milioni e poi eventualmente colmando la differenza circa l'onere posto a carico degli altri enti.

MANNIRONI. Penso che la cosa non sia così semplice come l'onorevole Lazzati ritiene. Con questa legge si vorrebbe imporre a enti che sono autarchici un onere che deve essere da loro deliberato.

La provincia di Torino, fra l'altro, fa una difficoltà di carattere finanziario, di insufficienza del suo bilancio. La conseguenza dovrebbe essere questa: che se la provincia di Torino non ha con le sue entrate possibilità di far fronte a questo maggiore onere, dovrà, per potervi far fronte, ricorrere alla integrazione dello Stato.

Ad ogni modo, se i due enti per conto proprio hanno riconosciuto l'opportunità di aumentare il contributo a favore del parco con deliberazione propria, autonoma, non mi pare che vi sia bisogno di imporre nella legge quest'obbligo di maggior contributo.

GERMANI. Mi pare che la deliberazione della deputazione provinciale di Torino non

sia nel senso di aumentare il contributo. In essa è detto: « ...delibera di esprimere parere favorevole ad un provvedimento legislativo che aumenti i contributi del Ministero dell'agricoltura e foreste, della provincia di Torino e della Val d'Aosta ». È cosa diversa. In sostanza la deputazione provinciale non ha deliberato di aumentare il contributo a proprio carico, bensì ha espresso parere favorevole a che la legge aumenti il contributo, facendo riserva, però, circa la integrazione del bilancio.

GRIFONE. Condivido la preoccupazione dell'onorevole Mannironi e credo che non sia corretto né legittimo aumentare in questa sede i contributi a carico della provincia di Torino e della regione della Valle d'Aosta. Dobbiamo limitarci a deliberare un aumento del contributo dello Stato, altrimenti potremmo incorrere in rilievi di ingerenza. V'è poi il pericolo indicato dall'onorevole Mannironi: in caso di difficoltà finanziarie di questi enti, è sempre lo Stato che deve integrare i loro bilanci con stanziamenti suppletivi. Quindi, approvando l'emendamento Lazzati, verremmo praticamente ad aggravare l'onere dello Stato. L'aumento di contributo previsto dal disegno di legge in fondo non è piccolo.

LAZZATI, *Relatore*. Non è sufficiente. Si dovrebbe diminuire di metà il numero delle guardie, e ciò significherebbe diminuire il valore del parco.

GUI. Già la legge istitutiva del parco impone contributi allo Stato, alla provincia ed alla regione della Valle d'Aosta: e ciò dimostra che non v'è motivo di preoccupazioni per il rispetto della autonomia. Analogamente, oggi, si può benissimo aumentare con legge i contributi dello Stato, della provincia e della Valle d'Aosta, senza ferire l'autonomia di questi enti, non ferita dalla precedente legge.

Quanto alle preoccupazioni finanziarie per il bilancio di questi enti, non è vero che quando un ente è in passivo l'integrazione dello Stato sia automatica. Intanto lo Stato diminuisce sempre più le sue integrazioni. Quando un ente locale compila il suo bilancio, lo manda alla commissione centrale della finanza locale, che lo esamina in tutte le sue voci e suggerisce i modi con cui colmare il passivo, quasi sempre diversi da quelli proposti dall'ente locale. In genere i suggerimenti in materia sono: per tanto provvedete maggiorando i contributi; per tanto provvederete con mutuo a condizioni speciali; per tanto provvederete con mutuo a condizioni normali; per tanto provvedo io con una integrazione. Quindi, non è vero che vi sia automaticamente una integrazione dello Stato. Può darsi benissimo che il passivo non si riversi sullo Stato, se questi indicherà di provvedere con mezzi diversi. Perciò anche questa difficoltà non è poi così profonda. Chi ha pratica di bilanci di enti locali può confermare che è così, e gli enti infatti protestano sempre per questi suggerimenti che vengono dati dallo Stato per colmare il loro passivo, suggerimenti, ripeto, che raramente coincidono con quelli proposti dall'ente locale interessato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

MANNIRONI. Dichiaro di astenermi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal relatore Lazzati:

« Sempre a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49 sono elevati a lire 6.500.000 i contributi di cui ai commi 2° e 3° dell'articolo 10 dello stesso decreto legislativo, a carico rispettivamente della Regione della Valle d'Aosta e della provincia di Torino ».

(*È approvato*).

Agli altri articoli non sono stati presentati emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 2:

« L'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 31 marzo 1938, n. 543, e successive modificazioni, relativa ad opere pubbliche di bonifica è ridotta di lire 11.000.000 (undici milioni).

« Tale riduzione avrà effetto sullo stanziamento inscritto nell'esercizio 1948-49 al capitolo n. 124 (spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica) del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conto della predetta autorizzazione ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1948-49, le occorrenti variazioni ».

(*È approvato*).

LOPARDI. Sottopongo alla Commissione il seguente ordine del giorno:

« La IX Commissione permanente, nell'approvare il disegno di legge: Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso, con sede in Torino, fa voti affinché al più presto analogo provvedimento venga adottato a favore del Parco nazionale d'Abruzzo ».

Faccio presente alla Commissione che il Parco nazionale d'Abruzzo, nel quale vive l'orso bruno, di cui sono ormai ben pochi gli esemplari, si trova in condizioni finanziarie forse ancora più gravi di quelle in cui versa l'Ente parco nazionale del Gran Paradiso. Si impone, quindi, anche per esso, un aumento dei contributi.

CALCAGNO. Ritengo che l'ordine del giorno Lopardi possa essere accettato dalla Commissione come raccomandazione, senza cioé che si proceda a una votazione.

PRESIDENTE. Debbo far presente che gli ordini del giorno possono essere accettati come raccomandazione dal Governo e non già dalla Commissione, la quale ha appunto, caso mai, l'ufficio di proporli al Governo come raccomandazione. La Commissione deve quindi decidere di accogliere o meno questo ordine del giorno che, se approvato, sarà trasmesso al Governo.

Prima di porlo in votazione, vorrei pregare l'onorevole Lopardi di consentire a che vengano tolte le parole « al più presto », ad evitare che si ravvisi nel voto della Commissione un carattere di pressione che è forse lontano dalle intenzioni del proponente.

LOPARDI. Acconsento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Lopardi, così modificato.

(*È approvato*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	40
Votanti	39
Astenuti	1
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 11.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI